



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità del Regolamento)

1. Il Regolamento dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani e/o periodici, di cui alla Direttiva Regionale n. 460/SP del 21/02/2002, avente ad oggetto: "D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108" indirizzi ai Comuni è finalizzato ad individuare le sedi ed i luoghi dove attivare un nuovo punto vendita non esclusivo tenuto conto della densità della popolazione e delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone delle entità delle vendite delle condizioni di accesso.

Art. 2 (Definizioni)

1. I punti vendita di quotidiani e periodici sono distinti in (art. 1 D.Lgs. 170/2001):

- **Punti vendita esclusivi:** sono punti tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

- **Punti vendita non esclusivi:**

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di olii minerali, con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati

c) i bar inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni

d) le strutture di vendita come definite dall'art. 4 comma 1 lett. E) f) e g) del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di mq 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Per le rivendite di carburanti e oli minerali la superficie è quella che risulta

dall'autorizzazione/concessione edilizia rilasciata per la realizzazione dell'impianto nell'attuale struttura

I prodotti equiparati ai libri sono i prodotti editoriali realizzati su supporto informatico comprese le pubblicazioni su internet.

Art. 3 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri ed i parametri riferiti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di punti vendita non esclusivi di quotidiani e/o periodico.

Art. 4 (Parità di trattamento)

I punti di vendita non esclusivi di quotidiani e/o periodici devono assicurare parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno

Art. 5 (Modalità di vendita)

1. Le rivendite di quotidiani e periodici autorizzate possono curare il recapito a domicilio a clienti che ne facciano richiesta.
2. La vendita della stampa di quotidiani e periodici è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - il prezzo della vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita , esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi che effettuano la vendita;
 - i punti di vendita non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 6 (Attività non sottoposte alle norme del Regolamento)

- Non vi è obbligo di autorizzazione amministrativa comunale per le seguenti attività:
- a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, luoghi di culto, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
 - d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi e pensioni, quando essa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

CAPO II - AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA NON ESCLUSIVA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Art. 7 (Oggetto dell'autorizzazione)

1. L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001. n. 170.
2. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Responsabile del Servizio.
3. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività esclusivamente una determinata impresa, in una definita ed univocamente individuata ubicazione.
4. E' previsto il rilascio della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) apertura di un nuovo punto di vendita non esclusivo;
 - b) trasferimento del punto di vendita.



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno

Art.8 (Requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'autorizzazione)

Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 comma 2 del D.lgs. 114/98.

Art.9 (Procedura per la richiesta di autorizzazione)

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di un punto vendita non esclusivo, vanno indirizzate al Comune di Omignano - Settore Attività Produttive e devono essere presentate in bollo, preferibilmente, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio.

2. In ogni caso l'istanza deve essere corredata da:

dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98, qualora non venga dichiarato sul modello di domanda fornito dall'ufficio;

stralcio planimetrico di zona con l'individuazione esatta della zona di piano prescelta;

fotocopia di un proprio documento di identità (ai sensi dell'art.38, comma 3 del D.P.R. 29/12/2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. **Le domande possono essere presentate al protocollo generale dell'Ente, oppure a mezzo posta tramite raccomandata A.R..** In tal caso per la data di presentazione si intende quella di acquisizione della stessa al protocollo generale dell'Ente.

Art.10 (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e trasferimento di sede in un'altra zona prevista dal Regolamento)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali ed all'osservanza dei criteri e delle norme stabilite nel presente Regolamento nonché al rispetto delle Leggi vigenti in materia, delle norme urbanistiche, di quelle relative alle destinazioni d'uso e delle prescrizioni in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura ed il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi dei quotidiani e periodici è rilasciata dal Responsabile del Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale, salvo i casi di interruzione dei termini, è tenuta a concludere il procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente della richiesta di autorizzazione.

4. Qualora l'istanza di autorizzazione risulti incompleta ed il richiedente, a seguito di richiesta di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, la stessa verrà archiviata per tacita rinuncia.

5. Per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi punti vendita non esclusivi o per il trasferimento di sede di un punto di vendita non esclusivo in altra zona prevista dal presente Regolamento, si adotterà il criterio cronologico di acquisizione. Tutte le istanze pervenute nello stesso giorno si intendono acquisite contestualmente e pertanto sono da ritenersi concorrenti. In tal caso



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno

l'autorizzazione amministrativa verrà rilasciata con le procedure del sorteggio pubblico tra dette istanze concorrenti.

6. In caso di presentazione di richieste per nuove aperture o di istanze di trasferimento sede in altra zona prevista dal presente Regolamento, pervenute nella stessa data e per la stessa zona, verranno evase con priorità le richieste di trasferimento.

7. a) rivendite di generi di monopolio e pubblici esercizi bar:

l'autorizzazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) non deve esistere ad una distanza inferiore a 800 metri un altro punto di vendita di quotidiani e periodici sia esso esclusivo o meno;
- 2) l'esercizio deve disporre di una superficie di almeno 6 mq da riservare alla vendita di prodotti editoriali prescelti (quotidiani o periodici);

b) rivendita di carburanti e oli minerali:

l'autorizzazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) la superficie dell'impianto nell'attuale struttura quale risulta dall'autorizzazione / concessione edilizia deve misurare almeno 1500 mq;
- 2) l'esercizio deve disporre di una superficie di almeno 6 mq da riservare alla vendita di prodotti editoriali prescelti (quotidiani o periodici);

c) medie e grandi strutture di vendita:

1) l'autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercizio nel quale deve essere localizzato il punto vendita non esclusivo di quotidiani o periodici abbia una superficie di almeno 500 mq

2) per ogni centro commerciale al dettaglio qualunque sia il numero degli esercizi che lo compongono il punto di vendita è unico;

d) libri e prodotti equiparati

l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle seguenti condizioni

- 1) non deve esistere ad una distanza inferiore a 800 m un altro punto di vendita di quotidiani e periodici esclusivi o meno;
- 2) l'esercizio deve disporre di almeno 20 mq di superficie di vendita;
- 3) la superficie riservata alla vendita dei prodotti editoriali prescelti non deve essere inferiore a 6 mq

Per prodotti equiparati ai libri si intendono i prodotti editoriali realizzati su supporto informatico comprese le pubblicazioni su internet.

Art.11

(Attivazione punto vendita non esclusivo)

Il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, entro centottantatanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, deve attivare il punto vendita.

In ogni caso, per l'attivazione del punto vendita non esclusivo il beneficiario della autorizzazione è tenuto a comunicare la data di inizio attività e ad esibire all'Ufficio Commercio la seguente documentazione:

- N. 1 marca da bollo di complessivi € 14,62, ai fini del ritiro dell'autorizzazione amministrativa;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla destinazione d'uso (COMMERCIALE) del locale (specificare gli estremi della Concessione Edilizia, il soggetto cui è stata rilasciata e la destinazione d'uso del locale);
- Estremi o copia del Certificato di Abitabilità o Agibilità dei locali rilasciato dagli Uffici preposti;
- Estremi o copia del Certificato Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, se necessario (vedi D.M 16.02.1982);
- Pianta planimetrica, analitica, del locale con indicazione mq. superficie totale e



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno

di vendita, redatta da un tecnico iscritto all'Albo, in scala 1:100.

Art. 12

(Trasferimento di sede nella stessa zona di piano – Ampliamento della superficie di vendita)

Il trasferimento di sede nella stessa zona di piano e l'ampliamento della superficie di vendita è soggetto a comunicazione da presentare al Comune di Omignano – Settore Commercio. Essi possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione, assunta al Protocollo Generale dell'Ente.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

di aver rispettato i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

• estremi o copia del Certificato di Abitabilità o Agibilità dei locali rilasciato dagli Uffici preposti.

Art. 13

(Trasferimento temporaneo per causa di forza maggiore)

È consentito il trasferimento temporaneo della rivendita per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi in un'altra zona prevista dal Regolamento, qualora, in assenza di disponibilità, esso dipenda da causa di forza maggiore, (es.: sfratto, calamità naturali, etc.) per un periodo massimo di dodici mesi, fermo il rispetto delle Leggi vigenti in materia e delle norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 14

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade o viene revocata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

nel caso in cui l'esercizio non venga attivato entro 180 (centottanta) gg. dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità;

nel caso in cui il titolare dell'attività perda i requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2, del d. lgs. 114/98.

Art. 15

(Cessazione e subingresso nell'attività)

1. La cessazione dell'attività è soggetta alla relativa comunicazione al Comune, preferibilmente redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso.
2. La comunicazione di subingresso per causa di morte deve essere presentata a pena di decadenza entro 12 mesi dal decesso.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione di subingresso per atto tra vivi è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 114/1998.



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno

Art. 16 (Rivendite interne)

1. Le rivendite di quotidiani e periodici localizzate all'interno di strutture, quali stazioni ferroviarie, autostazioni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e ricreativi, ospedali, case di riposo, in cui la vendita è rivolta ad una determinata cerchia di utenti non rientrano tra quelle indicate all'art. 17.
2. Possono essere rilasciate autorizzazioni per rivendite di quotidiani e periodici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g, se effettivamente interne alle strutture, e quindi con gli stessi orari e turni di apertura e chiusura delle stesse.
3. Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono autorizzate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto stesso.
4. I titolari di rivendite di quotidiani e periodici all'interno dei suddetti complessi sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate prevista all'art. 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
5. Ai fini di attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario dello spazio destinato al punto di vendita.

CAPO III - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 17 (Orario di lavoro)

L'orario di apertura e di chiusura al pubblico è strettamente vincolato all'attività prevalente esercitata.

Art. 18 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e regolamenti comunali vigenti.